

Si richiede la registrazione a debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, lett. A - T.U. 131/26-4-1986

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO STATO
L. 103/79

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Equa Riparazione

così composta:

dr. Osvaldo Durante
dr. Giancarlo de Cataldo
dr. Giovanni Buonomo

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

1242168

RSP 5022

Riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al nr. 2430/2008 del ruolo generale degli affari diversi, trattenuto in decisione all'udienza camerale del 4.10.2010 e vertente fra

rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ausiello, ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Alessandro Trani, in Roma, P.zza Dante 12

RICORRENTI

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege

RESISTENTE

Oggetto: Equo indennizzo ex lege nr. 89/2001.

In fatto e in diritto

Letto il ricorso per equa riparazione proposto;
letta la memoria difensiva del resistente;
rilevato che il giudizio presupposto, iniziato il 30.8.1991, si concludeva con sentenza di primo grado del 15.5.2007;
che il giudizio in questione, in tema di donazione, simulazione e definizione di asse ereditario, presentava particolare complessità in considerazione della

Ritirare 20/10/11

conflittualità (di origine familiare) fra le parti e della necessità di procedere ad accertamenti tecnici;
che, dunque, tenuto conto della rilevata complessità, il procedimento avrebbe dovuto avere la complessiva ragionevole durata di cinque anni nel grado di giudizio;
che il processo ha avuto la durata di circa sedici anni;
che non sono emerse attività dilatorie della parte ricorrente;
che la protrazione del giudizio oltre i cinque anni di limite ragionevole di cui sopra, protrazione che deve essere valutata in anni undici, non può che aver comportato per la parte ricorrente, in difetto di contrari elementi probatori, danno morale costituito da disagio, sofferenza e stress, con riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge 4.8.1995 nr. 848;
che il ricorso risulta sufficientemente determinato nel "petitum" e nella "causa petendi";
che trattasi, nella specie, di illecito di natura permanente, in relazione al quale l'art. 4 l. 89/2001 prevede, per la proposizione della domanda di indegnizzo, un termine semestrale di decadenza, nella specie non decorso, il quale non può che assorbire qualsivoglia termine prescrizione;
che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, stimasi equo determinare il danno morale patito dai ricorrenti nella misura, all'attualità, di € 1.000,00 per ogni anno di ritardo e per ciascuno dei ricorrenti, quindi, complessivamente, nella misura di € 11.000,00 complessivi per ciascuno dei ricorrenti;
che le spese della presente procedura seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso proposto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, della somma di € 11.000,00 ciascuno in favore di

Condanna altresì il Ministero della Giustizia a rifondere le spese della procedura, che si liquidano in complessivi € 1.600,00, di cui € 600,00 per diritti di procuratore ed € 1.000,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Antonio Ausiello, antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 della l. 89/2001.

Così deciso in Roma, il 4.10.2010.

SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 LUG. 2011
oggi _____ IL FORZATO GIUDIZIARIO

Adriana Basile

Il presidente
Carini